

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il giudice Federico Pani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.6.2024,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va anzitutto rilevato che, sulla rilevanza (solo amministrativa/penalistica o anche civilista) della violazione dell'art. 106 TUB vi è attualmente un contrasto giurisprudenziale. In particolare, la Suprema Corte (Cass. 28148/2023) ha escluso che possa predicarsi la nullità del contratto con il quale una società veicolo di cartolarizzazione abbia incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La giurisprudenza di merito (che prima della pronuncia di legittimità, comunque, si era espressa in maniera pressoché unanime nel senso della nullità negoziale), tuttavia, non si è interamente conformata alla pronuncia *de qua*, con argomenti che paiono tutt'altro che immeritevoli di considerazione (si allude, in particolar modo, alla pronuncia resa in data 27.5.2024 dal Tribunale di Firenze, pubblicata da www.ilcaso.it). Proprio quest'ultima pronuncia (ma prima ancora anche una decisione di questo Tribunale: si richiama, qui, l'ordinanza del giudice delle esecuzioni immobiliari allegata dalla parte opponente), nel ravvisare la nullità della procura conferita a soggetto non iscritto allo speciale albo ex art. 106 TUB, ha tuttavia ritenuto che, sul piano processuale, il tutto si riflette in un difetto di rappresentanza suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (soprattutto nella sua più ampia formulazione successiva alla c.d. riforma Cartabia).

Il contrasto in questione, e soprattutto la serietà degli argomenti addotti in senso contrario all'unico pronunciamento della Corte di legittimità, inducono questo giudicante a prendere debitamente in considerazione la tesi della nullità contrattuale, tanto più in sede cautelare. In quest'ottica, atteso che le questioni di nullità possono essere sollevate in ogni stato e grado, o che comunque nessun limite alla relativa sollevazione si pone nell'ambito del primo grado di giudizio, questo giudicante non solo non può ritenere inammissibile la doglianza svolta in udienza dalla parte opponente (come invece eccepito dall'opposta), ma deve incaricarsi di verificare, sia pure a livello sommario (come impone la fase cautelare), se di violazione dell'art. 106 TUB possa effettivamente parlarsi.

Orbene, nelle note scritte autorizzate

(procuratrice di

ha sostenuto che l'art. 106 TUB impone soltanto che sia iscritto all'albo il c.d. *master servicer* «nominato dal veicolo di cartolarizzazione», il quale però può a sua volta subdelegare la concreta attività di riscossione dei crediti al c.d. *special servicer* il quale potrebbe anche non essere

iscritto allo speciale albo. Aggiunge, quindi, che nel caso di specie il *master servicer* è, mentre *special servicer* di quest'ultima è - per l'appunto - l'odierna precettante.
Sennonché, la documentazione prodotta non avvalora tale ricostruzione.

Ed infatti, come si evince chiaramente dal mandato speciale firmato in data 18.10.2022, conferisce il compito di recuperare i propri crediti non bensì direttamente
Non vi è, dunque, alcun rapporto contrattuale tra
ma solo tra quest'ultima e

per cui non corrisponde al vero quanto dedotto dall'opposta e quanto si legge anche nella dichiarazione resa da ed allegata alle note autorizzate, e cioè che «il "soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e al relativo Prospetto Informativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e comma 6bis, della Legge sulla Cartolarizzazione definito nella documentazione contrattuale quale "Servicer" nella persona giuridica di:

All'esistenza di un rapporto diretto ti viene fatto riferimento solo nelle premesse della comparsa di costituzione (precisamente a pagina 4, laddove si legge di un contratto datato 22.9.2022 intercorso proprio tra questi soggetti), ma di tale contratto non vi è alcuna traccia in atti. Né può ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'esistenza di un simile contratto la pura e semplice allegazione in un atto processuale, sia tenuto conto del rigore formale che la legge impone per questo genere di negozi, sia avuto riguardo al fatto che simili allegazioni talora si presentano finanche contraddittorie (ad es., proprio a pagina 4 della comparsa viene scritto che, \, società dalla cui scissione è sorta
è iscritta all'albo ex art. 106 TUB, mentre invece successivamente, e in particolare nelle note autorizzate del 1.7.2024, viene chiarito che poi sono soltanto degli *special servicer* non iscritti all'albo suddetto).

Il vizio di nullità dedotto dall'opponente, dunque, pare sussistere e ciò, a parere di questo giudicante, configura i «*gravi motivi*» che giustificano la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Vero è che, come già detto, trattasi di un vizio che nel processo può trovare sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., e ciò senz'altro potrà avvenire nel corso del processo di cognizione. In questa sede (quella cautelare), invece, non può che prendersi atto del vizio e dei suoi potenziali riflessi e, in via cautelativa, impedire la prosecuzione dell'azione esecutiva.

Le superiori considerazioni consentono di ritenere assorbiti gli altri profili addotti dall'opponente nell'atto oppositivo i quali, se del caso, verranno trattati a definizione del presente giudizio.

Le spese verranno regolate unitamente al merito.

P.O.M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo; spese al merito.

Arezzo, 10 luglio 2024

Il giudice
Federico Pani



